



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Prot. n. DDA/0001712 del 6 settembre 2018

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/1567, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 832/DDA/LC)

Con istanza DDA/1567, pervenuta in data 4 settembre 2018 (prot. n. DDA/0001694) è stata segnalata dalla FAPAV (Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società BIM Distribuzione S.r.l., Eagle Pictures S.p.a., Lucky Red S.r.l., Disney Enterprises, Inc, Universal City Studios Production LLLP, detentrici dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito internet <https://cb-01.com>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

TITOLARE	TITOLO	ANNO	LINK
BIM Distribuzion e S.r.l.	La tartaruga rossa	2017	<i>omissis</i>
BIM Distribuzion e S.r.l.	Un turchio quasi perfetto	2017	<i>omissis</i>
Eagle Pictures S.p.a.	Gold - La grande truffa	2017	<i>omissis</i>
Eagle Pictures S.p.a.	Il permesso	2017	<i>omissis</i>
Eagle Pictures S.p.a.	John Wick 2	2017	<i>omissis</i>
Eagle Pictures S.p.a.	La battaglia di Hacksaw Ridge	2017	<i>omissis</i>



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Eagle Pictures S.p.a.	La luce sugli oceani	2017	<i>omissis</i>
Eagle Pictures S.p.a.	Ozzy - Cucciolo coraggioso	2017	<i>omissis</i>
Eagle Pictures S.p.a.	Qua la zampa!	2017	<i>omissis</i>
Eagle Pictures S.p.a.	Quando un padre	2017	<i>omissis</i>
Eagle Pictures S.p.a.	Whitney	2017	<i>omissis</i>
Lucky Red S.r.l.	Doraemon il film - Nobita e la nascita del Giappone	2016	<i>omissis</i>
Lucky Red S.r.l.	Florence	2016	<i>omissis</i>
Lucky Red S.r.l.	Il cliente	2016	<i>omissis</i>
Lucky Red S.r.l.	Il viaggio di Fanny	2016	<i>omissis</i>
Lucky Red S.r.l.	Incarnate	2016	<i>omissis</i>
Lucky Red S.r.l.	Jackie	2016	<i>omissis</i>
Lucky Red S.r.l.	Moonlight	2016	<i>omissis</i>
Lucky Red S.r.l.	Piuma	2016	<i>omissis</i>
Lucky Red S.r.l.	Una vita da gatto	2016	<i>omissis</i>
Disney Enterprises, Inc	La bella e la bestia	2017	<i>omissis</i>
Disney Enterprises, Inc	Oceania	2016	<i>omissis</i>



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Universal City Studios Production LLLP	La Mummia	2017	<i>omissis</i>
Universal City Studios Production LLLP	Ouija: L'origine del male	2016	<i>omissis</i>
Universal City Studios Production LLLP	Split	2016	<i>omissis</i>
Universal City Studios Production LLLP	Fast and Furious	2015	<i>omissis</i>
Universal City Studios Production LLLP	Cattivissimo Me 3	2017	<i>omissis</i>
Universal City Studios Production LLLP	Giù le mani dalle nostre figlie	2018	<i>omissis</i>
Universal City Studios Production LLLP	Mr Robot- Stagione 1	2016	<i>omissis</i>
Universal City Studios Production LLLP	The Magicians Stagione 1	2016	<i>omissis</i>

L'istante, dichiara, inoltre, che: *“L'analisi del sito ha rilevato la presenza di altre opere di titolarità degli Associati FAPAV, evidenziando dunque il carattere di massività del sito segnalato”*.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risulta accessibile, alle pagine internet sopra indicate, riproduzione delle opere audiovisive sopra riportate e le stesse



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Contenuti Audiovisivi

appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41.

Dalle verifiche condotte sul sito risulta, altresì, l'effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali che il soggetto istante dichiara essere di titolarità dei propri associati e dunque diffuse in violazione della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.

Dalle suddette verifiche risulta, inoltre, quanto segue:

- il nome a dominio del sito oggetto di istanza, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica risulta registrato dalla società NameCheap, Inc., raggiungibile all'indirizzo email abuse@namecheap.com, per conto della società WhoisGuard Protected, società specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, con sede legale a Panama e indirizzo di posta elettronica legal@whoisguard.com;
- i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti d'America, il cui indirizzo di posta elettronica è abuse@cloudflare.com, alla medesima società sono riconducibili anche i *server* impiegati, che risultano localizzati a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento. Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza DDA/1567 è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. u), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito internet da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Luisa Chiellino, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "DDA/1567" entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza DDA/1567, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro **il 20 settembre 2018**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE

Benedetta Alessia Liberatore